

PROC. UN. 55-1/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

**TRIBUNALE DI BOLZANO**

**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| dott.ssa Francesca Bortolotti | Presidente       |
| dott.ssa Cristina Longhi      | Giudice          |
| dott. Thomas Fleischmann      | Giudice relatore |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata presentato in proprio da **KOB MARTIN (c.f. KBOMTN62P16M067V)**, residente in 39011 Lana (BZ), Piazza J. Tribus n. 15 in data 15.09.2025 e trasmesso al giudice delegato in data 26.09.2025;
- esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
- rilevato che
  - MARTIN KOB ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
  - al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
  - non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, poiché il centro di interessi principale del ricorrente è situato in Comune ricompreso nella



competenza territoriale del Tribunale di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;

- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che:
  - da un punto di vista soggettivo, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
  - da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione: in particolare, il ricorrente ha una posizione debitoria complessiva di oltre 400.000,00 €, per la maggior parte nei confronti dell'Erario (Agenzia delle Entrate – INPS – Agente della Riscossione) derivante dal pregresso esercizio di attività imprenditoriale (v. relazione della gestrice della crisi, pag. 8-12 e documentazione ivi richiamata), e non ha redditi nell'anno 2024, salvo i contributi economici percepiti (cfr. relazione della gestrice della crisi, pag. 15-16 e doc. 78, 83,84,85), a causa di problematiche legate al suo stato di salute (cfr. relazione della gestrice della crisi, pag. 17-18, doc.ti 90-92); egli è proprietario di un appartamento con garage e cantina a Lana, nonché un garage a Parcines (cfr. relazione della gestrice della crisi, pag. 12, doc.ti 64 e 65); è proprietario di un'automobile Volkswagen Caravelle risalente al 2018, con oltre 230.000 km e la stessa andrà esclusa dal patrimonio di liquidazione ex art. 270 co. 2 lett. b), con conseguente autorizzazione del debitore al suo utilizzo, in ragione della necessità di incontrare il figlio, nonché in ragione della volontà espressa dal ricorrente di riprendere l'attività lavorativa quando sarà possibile secondo il suo stato di salute (cfr. ricorso, pag. 3); è titolare di partecipazione sociali per la quota del 100% nella Kob Martin s.r.l.s., allo stato inattiva, nonché dello 0,2% nella Funivia Texel Spa, per un valore nominale di € 2.500,00 (cfr. relazione della gestrice della crisi, pag. 14.15);
- la somma che appare necessaria per il sostentamento del debitore, in considerazione delle spese esposte nella relazione particolareggiata, la cui congruità è stata attestata dal gestore della crisi, e che quindi è esclusa dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 270 comma 4 lett. b) CCII, va



determinata in euro 2.000,00 mensili (cfr. relazione della gestrice della crisi, pag. 16, nonché doc. 86 e ulteriori documenti ivi richiamati; si fa in particolare presente che allo stato il decreto d.d. 06.07.2017 sub doc. 42 prevede a pag. 7, punto 11 il versamento da parte del ricorrente dell'importo di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, con le rivalutazioni annuali ASTAT e prevede altresì, al punto 13, che le spese straordinarie a titolo di contributo al mantenimento per il figlio debbano essere pagate al 100% dal ricorrente), con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tale limite alla soddisfazione dei creditori per il periodo di tre anni, considerata la possibilità del debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, ai sensi dell'art. 282 CCII; il ricorrente metterà a disposizione dei creditori anche ogni ulteriore bene che perverrà nel suo patrimonio dall'apertura della procedura sino alla pronuncia di esdebitazione; si precisa che ogni cessione del quinto della pensione e pignoramento del quinto dello stipendio attualmente in essere a carico dei debitori è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura;

- ritenuto che, qualora fra i crediti, dovessero risultarne alcuni derivanti da rapporti di consumo, la Liquidatrice dovrà esaminare il contratto concluso fra il ricorrente ed il professionista e vagliare la vessatorietà di eventuali clausole ex artt. 33 e seg. d.lgs. 206/2005 (come anche da ultimo indicato dalla Corte di Giustizia nella causa C-582/23, sent. 03.07.2025), se del caso disapplicandole;
- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII,

**P.Q.M.**

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27,49, 65, 150 e 151, 268 e ss. CCII,

**dichiara**

l'apertura della liquidazione controllata di **MARTIN KOB** (c.f. KBOMTN62P16M067V), residente in 39011 Lana (BZ), Piazza J. Tribus n. 15;

**nomina**



Giudice delegato per la procedura il dott. **Thomas Fleischmann**;

**nomina**

Liquidatore della procedura l'**Avv. Paola Muscolino**, già nominata gestrice della crisi dall'O.C.C.;

**ordina**

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

**autorizza**

la Liquidatrice, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n. 127/2015;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

**dispone**

che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata sui beni compresi nella procedura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge;

**dispone**

che, qualora un contratto fosse ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti, l'esecuzione dello stesso rimanga sospesa fino a quando la Liquidatrice, sentiti i debitori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo dei predetti debitori o di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto;

**assegna**

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la



domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

**ordina**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (che non ricomprende l'autovettura Volkswagen Caravelle intestata al ricorrente, tg. FR 715BF, pertanto il ricorrente è autorizzato al suo utilizzo) rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura della Liquidatrice;

**dispone**

che la Liquidatrice provveda all'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale, nonché alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa;

**ordina**

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura della Liquidatrice;

**dispone**

- che la Liquidatrice entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCII;
- che la Liquidatrice entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato
- che la Liquidatrice scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e – verificata l'eventuale presenza di clausole vessatorie contenute in contratti consumeristici - lo comunichi agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda; in mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico;



- che la Liquidatrice depositi rapporti semestrali sull'andamento della procedura, indicando se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento ed indicando altresì ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione;
- che la Liquidatrice, prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 comma 2 CCII (evidenziando anche l'eventuale causazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode da parte del debitore);
- che la Liquidatrice esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni formulate e depositi, infine, nel fascicolo della procedura una relazione finale (allegando la relazione, la prova della notifica della relazione ai creditori e le eventuali osservazioni pervenute) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;

**dispone**

la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Bolzano, il 09/10/2025

Il Giudice est.

Thomas Fleischmann

La Presidente

Francesca Bortolotti

